655.06
S[illegible]r

A I
36
D-6

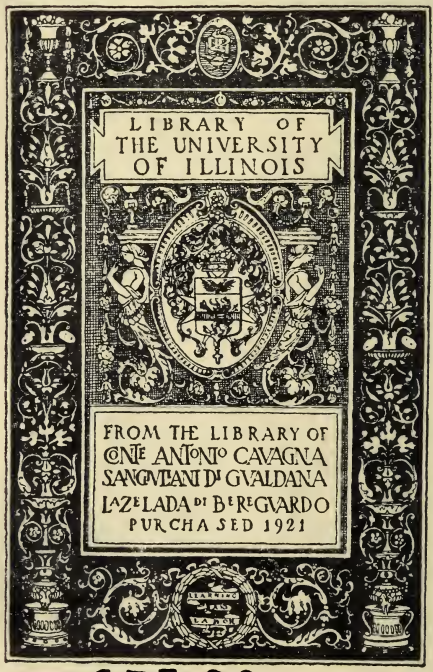

655.06
[redacted] Solr

REGOLAMENTO

DELLA

SOCIETÀ DEGLI ARTISTI TIPOGRAFI

DI MILANO

LETTO ED APPROVATO NEL MARZO 1860

MILANO

Presso lo stabilimento tipografico Eredi Arzione e C.

1860.

Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

http://archive.org/details/regolamentodella00soci

635.06
So2r

PARTE PRIMA

Capo I. — *Scopo e base della Società.*

Art. 1. La Società ha per iscopo di propugnare gli interessi dei lavoranti tipografi, e di procurare, per quanto sarà possibile, un'equa ripartizione de' lavori fra i Socii delle tipografie nella città di Milano e suoi sobborghi.

Art. 2. Tutti i lavoranti tipografi hanno diritto di appartenere a questa Società, semprechè si uniformino alle disposizioni del presente Regolamento ed alle modificazioni ed ordinanze che venissero fatte in séguito ed approvate dall' Assemblea generale.

Art. 3. Sono ammessi a tutto il venturo agosto, a datare dalla pubblicazione del Regolamento, gli apprendisti ed aggiunti-torcolieri, mediante versamento degli arrretrati, e questi verranno considerati come fondatori. Scorso tal termine non verranno ammessi che quelli dichiarati lavoranti.

Art. 4. Quel socio che divenga in séguito proprietario di tipografia potrà far parte ancora della Società, come socio attivo con eventualità d'indennizzo, ma non potrà essere nominato a membro del Comitato direttivo. Potrà altresì dichiararsi S. O. B.

Art. 5. La direzione della Società viene affidata ad una Presidenza e ad un Comitato composto di nove socii attivi, eletti a maggioranza di voti. Il Cassiere, che fa parte del Comitato suespresso, tiene in deposito i titoli di rendita ed il numerario formante il capitale della Società.

909323

Art. 6. Il Comitato direttivo della Società dovrà mettersi in corrispondenza colle Società di simile natura già stabilite e che venissero in séguito a stabilirsi nelle Città e Provincie dello Stato, nonchè nelle altre città d'Italia, ed anche con quelle dell'estero, onde procurare sempre più il benessere de' Socii ed il reciproco contraccambio di prestazione ed assistenza ai consocii viaggianti.

Ed a tale scopo dovrà procurare lavoro ai Socii delle Società corrispondenti che si presentassero muniti del relativo certificato; ed ove non si trovasse di occuparli, corrispondere loro un'indennità di franchi 8 a titolo di compenso di viaggio. Tale indennità potrà essere corrisposta che una sol volta in un anno all'individuo che si presenta.

Art. 7. Allorquando il capitale della Società venisse ad aumentarsi, e che indipendentemente dallo scopo primo della stessa si potesse disporre di una somma, premessa la formazione e presentazione di un preventivo, si stabilirà una sovvenzione ai Socii disoccupati ed un sussidio a coloro che per malattia o per avanzata età si trovassero inabilitati al lavoro.

Così pure, aumentandosi sempre più il capitale, parte di esso verrà destinato all'acquisto di una tipografia, i di cui utili, in parte, verranno impiegati nella tipografia stessa, ed in parte, per aumentare i sussidii di cui sopra.

Un regolamento speciale sarà redatto, discusso ed adottato dall'Assemblea generale, nel caso di porre ad esecuzione quanto è prescritto sopra.

Art. 8. Questa Società venne istituita il giorno 3 marzo 1860, e non potrà venir sciolta se non per superiore

ingiunzione o per qualunque altro impreveduto accidente. Nel qual caso in un' Assemblea generale si deciderà tanto sulla convenienza della misura, quanto sul riparto de' capitali fra i Socii che costituiranno allora la Società.

Art. 9. Tutti gli scritti e gli stampati sì del Comitato direttivo che de' singoli Socii dovranno essere intestati: *Società degli Artisti Tipografi.*

Capo II. — *Doveri e diritti dei Socii.*

Art. 10. Tutti i lavoranti tipografi possono appartenere a questa Società, dietro lo sborso di lire due italiane a titolo di buona entrata. E non potranno fruire soccorso se non dopo sei mesi di ammissione. Coloro che sono membri delle Società corrispondenti sì nazionali che estere, previa presentazione di un certificato idoneo comprovante il fatto, sono esenti dalla tassa d'entrata.

Art. 11. Il contributo settimanale è fissato di centesimi 25 italiani da versarsi nelle mani del Ricevitore della tipografia cui appartengono (ricevendone annotazione nelle pagine appositamente unite in fine del presente Regolamento), il quale sarà in dovere di riportare ricevuta mensile dal Cassiere che renderà ostensibile a tutti.

Art. 12. Qualora avvenisse che il capitale non bastasse per sopperire alle spese, l'Assemblea generale deciderà l'aumento della quota di pagamento.

Art. 13. Sarà considerato moroso quel Socio che da due mesi non versa le quote settimanali; e chi, dopo invito fattogli dal Comitato direttivo, non vi avrà soddisfatto, non farà più parte della Società.

Art. 14. Chiunque, che per non aver eseguito il versamento delle quote arretrate nel modo stabilito dall'articolo precedente venne considerato uscito dalla Società, potrà esservi riammesso, semprechè paghi l'importo totale degli arretrati dall'epoca che apparteneva sino alla riammissione, e ciò entro un anno.

Quel socio che si è reso assente pel servizio militare, ripatriandosi, non è tenuto al pagamento degli arretrati.

Art. 15. I disoccupati, gli ammalati e gli assenti sono esonerati dal pagamento delle quote per quel tempo che sono tali, da comprovarsi per mezzo del Ricevitore.

Art. 16. Allorchè un Socio trovasi ridotto a percepire lire cinque italiane pel suo guadagno settimanale, e che questo stato continui per quattro settimane consecutive, sarà esonerato dall'onere settimanale. Tale fatto verrà comprovato dal Ricevitore, il quale darà relazione alla Presidenza in iscritto.

Art. 17. Tutti i Socii indistintamente sono tenuti di promuovere e di vigilare scrupolosamente gli interessi della Società, facendosi obbligo di rendere edotta la Presidenza ogniqualvolta vi scorgessero degli abusi e delle soperchierie, acciò vi abbia a provvedere.

Art. 18. Qualunque socio dovrà rifiutare l'esecuzione di un lavoro che venisse loro proposto ad un prezzo inferiore a quello fissato nella Tariffa, ed abbandonare perciò, se fa d'uopo, la tipografia, nel qual caso godranno dell'indennità prescritta all'art. 28 del presente Regolamento, riportandone a tal uopo un idoneo certificato.

Cessa il diritto all'indennità qualora non sia stata fatta preventiva informazione ufficiale alla Presidenza.

Art. 19. Quel Socio disoccupato, il quale venisse chiesto in una delle tipografie per eseguire un lavoro stato abbandonato perchè non compensato a tariffa, dovrà rifiutarvisi dandone in pari tempo avviso alla Presidenza.

Art. 20. Se un proprietario di tipografia si rifiutasse, per un lavoro già eseguito, di pagare il prezzo dovuto secondo la tariffa, i Socii si rivolgeranno alla Presidenza, la quale, previa conoscenza del fatto, prenderà interesse pei migliori accomodamenti.

Art. 21. Qualora in una delle tipografie vi si trovasse ad eseguire un lavoro, di cui la qualità ed importanza non fosse stata prevista dalla tariffa, i combinatori, cui venne esibito, e che non trovassero competente il prezzo offerto, presenteranno alla Presidenza quel lavoro, se ciò fia possibile, oppure ne additeranno l'importanza col prezzo proposto, affinchè si decida in proposito.

Art. 22. È vietato assolutamente a tutti i lavoranti sì a fattura che a giornata di tenere apprendisti più del bisogno e come prescrive la tariffa, sendochè con tal contegno si pregiudicano notabilmente i lavoranti stessi; ed in conseguenza è dovere di ogni Socio l'osservare il disposto all'art 17 del presente Regolamento.

Art. 23. La durata del lavoro viene fissata di ore 10 restando in facoltà dei signori Proprietarii di tipografia il riparto delle medesime. Pei lavori straordinarj oltre l'orario vedasi quanto è disposto nella tariffa.

Art. 24. È obbligo di tutti di notificare al Presidente od a qualunque altro componente il Comitato in quale tipografia siavi da occupare i socii disoccupati e specialmente gl'indennizzati.

Art. 25. I Socii dimissionarii od esclusi non hanno alcun diritto alle quote da loro versate durante la loro appartenenza alla Società, restando le medesime di proprietà della Società stessa.

Art. 26. Qualunque socio che intenda espatriare a sua semplice richiesta, il Comitato direttivo, in concorso colla Presidenza, rilascerà un certificato conforme al modello A, all'effetto che se ne valga presso le Società corrispondenti (Vedi in fine).

Art. 27. Per ottenere il suddetto certificato il richiedente deve far parte della Società da sei mesi almeno, ed essere attivo nel versamento delle quote all'epoca della domanda.

I Socii riammessi mediante pagamento degli arretrati a tempo determinato, non avranno diritto al rilascio del suddetto Certificato se non dopo avere soddisfatto interamente l'importo de'summenzionati arretrati.

Capo III. — *Delle indennità.*

Art. 28. Al Socio che avrà abbandonato il lavoro nei casi previsti dal presente Regolamento (art. 18), viene per ora stabilito di corrispondere un' indennità di lire 9 italiane per ogni settimana.

Art. 29. Tale indennità dura nella stessa misura per sei settimane, scorse le quali il Comitato direttivo deciderà in proposito a norma dei casi e dello stato della Cassa.

Art. 30. Se il socio che riceve l'indennizzazione cade ammalato, il pagamento gli sarà continuato egualmente nella misura avvertita nell'articolo precedente, sempre-

chè renda edotto il Comitato direttivo, indicando il luogo del suo domicilio.

Art. 31. Perde diritto all'indennità:

1.° Chi la percepisce per uno o più giorni nei quali avrà lavorato nella settimana;

2.° Chi invitato a portarsi in una tipografia a lavorare, si rifiuta senza essersi giustificato verso il Comitato;

3.° Chi si assenta senza rendere edotto il Comitato direttivo.

Al rimpatrio il Comitato direttivo deciderà se gli potrà essere continuato l'indennizzo.

Art. 32. Il socio indennizzato si presenterà una volta al giorno ad uno dei membri del Comitato direttivo, a ciò specialmente delegato, onde intendere dal medesimo se vi abbia luogo di che occuparsi, o dal quale riceverà il mandato che dovrà presentare in fine d'ogni settimana al Cassiere per ricevere l'indennità.

Art. 33. Il ricevere l'indennità non dispensa dal pagamento delle quote settimanali, le quali verranno ritenute dal Cassiere eccettuato il caso esposto all'art. 16.

Capo IV. — *Delle Assemblee generali.*

Art. 34. Vi saranno due Assemblee all'anno. In esse verrà data estesa relazione delle operazioni del Comitato, del progresso dello stato e degli interessi della Società.

Art. 35. Le deliberazioni dell'Assemblea non sono valide se il numero dei membri presenti non oltrepassa la terza parte dei Socii.

Art. 36. Occorrendo la convocazione di una seconda Assemblea per non essersi raggiunto nella prima il numero sopra fissato, in questa si delibererà qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 37. Lo sarà quando sulla lettera d'invito non sia annunziata alcuna proposta.

Art. 38. Nessuna proposta fatta in Assemblea generale potrà essere emessa all'ordine del giorno pell'Assemblea susseguente, se non sarà appoggiata da cinque membri.

Art. 39. Onde evitare ogni possibile sorpresa, adottando o respingendo proposizioni fatte all'Assemblea generale, queste dovranno essere presentate al Comitato quindici giorni prima della convocazione di un'Assemblea, onde possano essere indicate sulla lettera di convocazione, senza di che saranno rimandate all' Assemblea susseguente.

Art. 40. Il Comitato avrà però facoltà di rifiutar l'inserzione di quelle proposizioni che riconoscesse contrarie all'indole ed allo scopo della Società, od alle leggi dello Stato, riservandosi di renderne conto all' Assemblea.

Sulla lettera d' invito tali proposizioni verranno annunziate col solo nome del proponente.

Art. 41. Una proposta qualunque che non venisse appoggiata da cinque Socii non potrà più essere riprodotta che dopo due Assemblee.

Le Assemblee generali regolarmente riunite possono stabilire quelle modificazioni che trovassero necessarie.

Art. 42. Trenta Socii riuniti hanno diritto d'esigere la convocazione generale straordinaria per questioni urgenti.

PARTE SECONDA.

Capo II. — *Del Comitato e sue attribuzioni.*

Art. 43. Il Comitato formerà il suo uffizio nella prima seduta; le elezioni si faranno a maggiorità di voti, collo scrutinio segreto, e nell'ordine seguente:

1.° Un Presidente:
2.° Un Segretario:
3.° Un Cassiere:

Più altri sei membri componenti il Comitato direttivo, onde coadjuvare i suddetti nelle loro incumbenze; la Presidenza poscia, unitamente al Comitato direttivo, nomineranno fra questi *due a Controllori.*

Art. 44. La Presidenza e i membri del Comitato stanno in carica un anno, e possono venire rieletti.

Un mese prima che termini l'anno verrà convocata l'Assemblea onde passare alle nuove nomine.

Art. 45. Al Comitato direttivo spetta approvare l'accettazione d'ogni nuovo socio che i Ricevitori avranno ad indicare nella loro lista mensile. Tale approvazione verrà constatata coll'invio d'una copia del Regolamento e della lettera d'ammissione conforme al modello B. (Vedi in fine). In caso contrario si avviserà con lettera.

Art. 46. Il Comitato direttivo terrà apposito registro delle indennità di viaggio che si rilasciano ai consocii viaggianti, onde non avvengano abusi, e che un individuo riceva due o più volte in un anno l'indennità (V art. 6).

Art. 47. Al Comitato spetta decidere se ad un Socio (il quale riceveva l'indennizzazione) che siasi assentato senza avviso, sia da continuarsi l'indennizzo o no. (V. art. 31).

Art. 48. Il Comitato è in obbligo di radunarsi anche a richiesta di un socio se trattasi di affari urgenti, dietro invito della Presidenza.

Art. 49. Il Comitato stabilirà su tutte le quistioni impreviste dal Regolamento e dalla tariffa, e le sue deliberazioni dovranno essere subordinate all'Assemblea generale, alla quale sta in facoltà di accettarle, modificarle ed anche annullarle, senza però farne carico di sorta al Comitato direttivo.

Art. 50. Il Comitato può escludere della Società quei membri che si rendono colpevoli d'infrazione al Regolamento.

Art. 51. I membri espulsi hanno però il diritto di appellarsene all'Assemblea generale.

Art. 52. Il Comitato giudicherà se debbasi applicare un aumento all'entrata di quel lavorante il quale, invitato da un socio a far parte della Società, ed avendovi aderito, lascia trascorrere più di tre mesi senza domandarne l'ammissione, in tal caso l'entrata sarà di italiane lire 8.

Art. 53. Il Comitato non potrà in niun modo stabilire e deliberare alcuna cosa riguardante la Società se non trovasi riunito in maggioranza.

Art. 54. Sarà cura del Comitato l'impiegare i fondi della Società alla Cassa di Risparmio, o in quel modo riconosciuto più proficuo dall'Assemblea, ciò però sempre a nome della *Società degli Artisti Tipografi.*

Art. 55. Il Cassiere è tenuto a depositare il versamento alla suddetta Cassa entro il termine di giorni tre, a datare del ricevuto versamento mensile.

Art. 56. Il libretto constatante il deposito fatto, o i titoli di pubbliche rendite dovranno tenersi presso il Cassiere della Società.

Art. 57. Ogni volta che vi sarà presso il Cassiere la somma di lire cento, oltre alle cento che debbono restare al medesimo per le spese impreviste all'Ufficio della Presidenza, questi dovrà versarle alla Cassa di Risparmio.

Capo III. — *Del Presidente.*

Art. 58. La Presidenza convoca le Assemblee generali, e può riunire il Comitato ogniqualvolta lo creda necessario; ne dirige i lavori, e veglia al buon ordine nelle discussioni.

Art. 59. Allorchè il Presidente avrà una proposizione a fare od a discutere, dovrà cedere la presidenza al Segretario, durante la discussione a cui prenderà parte.

Art. 60. Esso munisce della sua firma i verbali delle sedute, sì del Comitato che delle Assemblee generali, i mandati, i rendiconti e le relazioni.

Art. 61. Il Presidente potrà delegare uno o più membri del Comitato per sollecitare personalmente i Ricevitori od i Socii al pagamento delle loro quote.

Art. 62. La Presidenza renderà noto a tutti i Socii ove sia il luogo della sala di riunione.

Art. 63. Il Presidente tosto che riceverà avviso che un socio trovasi ridotto a ricevere lire cinque italiane pel suo guadagno settimanale, avrà cura di verificare il fatto e di avvisare il Cassiere per le opportune annotazioni.

Art. 64. Allorchè si presenta un individuo viaggiante per chiedere lavoro od indennità di viaggio, dovrà osservare se entro l'anno non fu già indennizzato, se al contrario, corrisponderà al chiedente la somma disposta all'art. 6.

Capo IV. — *Del Segretario.*

Art. 65. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Comitato, li sottopone all'approvazione del medesimo, e quindi li inscrive nell'apposito registro. Prenderà nota delle proposizioni poste all'ordine del giorno e da discutersi nella seduta successiva.

Spetta al Segretario di staccare i mandati di pagamento degli indennizzi che rimetterà al Presidente per le debite firme.

Art. 66. Deve in ogni Assemblea generale fare un'esatta relazione delle operazioni eseguite dal Comitato, della situazione e dello stato finanziario della Società, e compilare poscia il processo verbale del risultamento delle interpellanze e delle deliberazioni prese nell'Assemblea medesima. Sì l'una che l'altra saranno inscritte su di un apposito registro.

Art. 67. La relazione da leggersi all'Adunanza generale, come pure il Verbale dell'Adunanza precedente saranno da lui assoggettati, alcuni giorni prima, all'approvazione del Comitato.

Art. 68. Spetta al medesimo lo scrivere le lettere di convocazione e di sollecitazione ordinate dal Comitato.

Tutte le lettere e carte riguardanti la Società, saranno accuratamente custodite da lui negli archivii, per essere consegnate al subentrante in carica.

Art. 69. È pure sua incumbenza di mettere a protocollo tutte le lettere ed altro che pervengono alla Presidenza indicandone in succinto il contenuto e la deliberazione.

Capo V. — *Del Cassiere.*

Art. 70. Il Cassiere è incaricato della tenuta dei seguenti registri:

1.° Registro d'entrata e uscita.
2.° » libro mastro.
3.° » libro bollettario.

Art. 71. Tutte le somme portate a scarico dovranno essere comprovate dalle rispettive quitanze, o da buoni del Comitato (Modello C).

Art. 72. Il Cassiere ritirerà nel primo sabbato d'ogni mese le quote dai Ricevitori delle tipografie, le quali annoterà sui registri appositi, e rilascierà bolletta di ricevuta.

Art. 73. Sarà sua cura particolare di sollecitare anche personalmente i Ricevitori al versamento delle quote, e di ammonire i socii ritardatarii quindici giorni prima che, a termini del Regolamento (art. 13), possano venir dichiarati morosi.

Art. 74. Sul finire d'ogni semestre, prima che si raduni l'Assemblea, rimetterà ai Ricevitori un rendiconto per sommi capi degli introiti e delle spese, e ciascun anno ne compilerà uno nominativo e particolareggiato.

Art. 75. Il Cassiere deve custodire gelosamente i libretti della Cassa di Risparmio ed i titoli di rendite, i quali formano il capitale della Società.

Art. 76. Esso non può ritenere in contanti che la somma di italiane lire cento e queste per le spese impreviste per l'Ufficio della Presidenza.

Art. 77. Il Cassiere paga i buoni che gli sono presentati, i quali debbono essere muniti della firma del Presidente, del Segretario e di uno dei Controllori, e li conserva per suo discarico. Rilascia eziandio, dietro invito firmato dalla maggioranza del Comitato, le iscrizioni della Cassa di Risparmio, o i titoli che gli sono richiesti.

Art. 78. Il Cassiere non rilascia alcuna iscrizione di rendita o libretto della Cassa di Risparmio che dietro domanda della Presidenza.

Art. 79. Tali libretti od inscrizioni debbono essere restituiti al Cassiere nel termine di giorni tre. Qualora non gli venissero restituiti nel termine sovra fissato, dovrà farne immediata domanda al Comitato.

Capo VI. — *Dei Controllori.*

Art. 80. I Controllori sono scelti fra i membri del Comitato direttivo (art. 43).

Art. 81. Debbono i Controllori esaminare coscienziosamente e minutamente il registro d'entrata e quello d'uscita, a confronto dei rendiconti semestrali ed annuali che verranno loro esposti dal Cassiere, e munire della loro firma siffatti registri e rendiconti prima di presentarli all'approvazione degli altri membri del Comitato.

Art. 82. Assistono pure al predetto Cassiere nella compilazione dei rendiconti accennati nel precedente articolo e sollecitano il medesimo alla presentazione di questi ove ne occorra il bisogno.

Dei Ricevitori.

Art. 83. I Ricevitori sono eletti dalla Presidenza, ed in difetto, dal Comitato, in numero di uno o più, secondo la quantità dei socii. Essi sono risponsabili irremissibilmente dei denari riscossi.

Art. 84. Essi debbono essere solleciti e precisi sì nelle riscossioni come nel versamento delle quote, versamento che non possono sotto verun pretesto esimersi di fare ogni mese al Cassiere, od in di lui assenza al Comitato, al quale debbono immancabilmente presentarsi in fine d'ogn mese, quand'anche non abbiano pagamenti da eseguire

Pel caso d'urgente bisogno saranno tenuti a consegnare le somme esatte ad ogni richiesta del Comitato.

Art. 85. Ad ogni versamento mensile si faranno rilasciare dal Cassiere (art. 72) regolare ricevuta.

Art. 86. I Ricevitori sono strettamente obbligati a rendere avvertito il Comitato quando un socio lavorasse a prezzi inferiori a quelli stabiliti dalla tariffa, o fosse colpevole d'infrazione al Regolamento.

Art. 87. Essi prendono nota di tutte le osservazioni che loro possono venire fatte dai Socii, danno lettura o distribuiscono ai Socii gli scritti o stampati che dal Comitato vengono loro consegnati, e trasmettono a questo, in piego suggellato, le schede dei candidati, come pure quello dei membri eletti, munite delle firme dei Socii, con indicazione della stamperia da cui provengono.

Art. 88. È dovere de' Ricevitori l'avvertire il Comitato direttivo per l'ammissione d'un nuovo socio, onde il detto Comitato, trovata regolare la domanda, lo ritenga come

aggregato alla Società, e gli spedisca il certificato d'ammissione (art. 45), e una copia del Regolamento.

Art. 89. I Ricevitori debbono occuparsi con sollecitudine onde guadagnare alla Società gli apprendisti che non vi appartengono, di mano in mano che divengono lavoranti, come pure i lavoranti provenienti dalle provincie o dall'estero.

Capo VII. — *Dell' eliminazione dalla Società.*

Art. 90. La Presidenza espellerà della Società coloro che verranno dall'Autorità condannati per una delle azioni criminose o delittuose contemplate dal Codice Penale; per quelle correzionali o d'infrazione al Regolamento, si deciderà di caso in caso.

Art. 91. Del presente Regolamento, che potrà essere modificato dall'Assemblea generale, ove occorra, ed a seconda delle circostanze, sarà data copia a ciascun socio dietro compenso di ital. cent. 25.

LA PRESIDENZA

GAREFFI FRANCESCO, *Presidente*

GERNIA GIOVANNI, *Segretario*

GIANUZZI GAETANO, *Cassiere*

IL COMITATO DIRETTIVO

CAMNASIO LUIGI. — MERAVIGLIA GIUSEPPE

MANERINI FERDINANDO

GAJA PIETRO. — PICOZZI ALESSANDRO

CONTI LUIGI

Modello A.

N.°

Certificato di Società rilasciato a favore del Signor

Artista

Milano, il 18

Il Presidente

Il Segretario

SOCIETA' DEGLI ARTISTI TIPOGRAFI DI MILANO

SOCIETA'

degli Artisti Tipografi di Milano

Il Comitato direttivo raccomanda alla fratellanza delle Società Tipografiche l'Artista

membro attivo della nostra Società, assicurandole del contraccambio.

Milano, il 18

Il Presidente

Il Segretario

Firma del latore

Modello B.

SOCIETA'

degli Artisti Tipografi

IN MILANO

Comitato Direttivo

Milano, il 18

N.

Il Cassiere signor
pagherà la somma di italiane lire *al latore*
del presente signor
mediante ricevuta.

Il Presidente

Il Controllore

Il Segretario

Modello C.

N.º *di Prot.* *Anno*

SOCIETA'

degli Artisti Tipografi

IN MILANO

La Presidenza

Colla presente dichiara che il signor
lavorante *è ammesso alla* Società
suddetta col giorno *anno* 18
ed ha pagato italiane lire *per tassa di buon*
ingresso.

Si rilascia il presente in conformità all'art. 11 *acciò se ne abbia a prevalersi per ogni effetto di ragione.*

Milano, il 18

Il Presidente

Il Cassiere Il Segretario

Il Comitato Direttivo

ELENCO DEGLI INDIVIDUI

Acquati Eugenio
Adami Giacomo
Alberti Ercole
Alberti Giacomo
Albini Giuseppe
Alippi Archelao
Aliprandi Carlo
Allodi Giuseppe
Alzati Giovanni
Ambrosini Girolamo
Amici Agostini
Amici Carlo
Andreoni Alessandro
Annoni Vincenzo
Anselmi Giuseppe
Antonini Achille
Antonini Dionigi
Ariotti Giuseppe
Aspisi Giovanni

Balera Cesare
Balossi Giovanni
Balossi Massimiliano
Balzarini Carlo
Bariani Francesco
Barioli Carlo
Baroli Alessandro
Barzaghi Giuseppe
Basilico Giovanni
Basilico Giuseppe
Bazzi Alessandro
Bellinzona Giacomo
Bellorini Giuseppe
Bellotti Giovanni
Beltrami Carlo
Beolchi Giovanni
Bertacchi Domenico
Besesti Luigi
Besozzi Ermogene
Besozzi Giovanni
Besozzi Giuseppe
Bestetti Luigi
Bianchi Alessandro
Bianchi Napoleone
Bianconi Giovanni
Biasutti Antonio
Bigatti Carlo
Biscella Giuseppe
Belardoni Paolo
Boidi Luigi
Bonaccina Giuseppe
Bonelli Carlo
Bonfantini Filippo
Borlé Giuseppe

Borgazzi Carlo
Borroni Achille
Bortolotti Lodovico
Bosaja Pasquale
Bottazzi Carlo
Bozzola Francesco
Brambilla Angelo
Brambilla Achille
Brenna Achille
Brenna Paolo
Buizza Pietro
Bullone Senatore
Busnelli Carlo
Busnelli Giacomo
Buzzi Giovanni

Caccia Gaetano
Camnasio Angelo
Camnasio Giuseppe
Camnasio Luigi
Camoletti Napoleone
Canetta Gerolamo
Canna Angelo
Capella Giuseppe
Cappuccioni Carlo
Caravati Giuseppe
Caronni Luigi
Cartellieri Alessandro
Cartellieri Felice

Casarini Francesco
Casartelli Lodovico
Casati Giacomo
Caspani Carlo
Caspani Guglielmo
Castelli Eugenio
Cassiroli Achille
Cattaneo Giuseppe
Cattaneo Scipione
Cavazzi Lorenzo
Cecchetti Antonio
Ceriani Felice
Chiesa Daniele
Chiesa Francesco
Chiesa Pietro
Ciocca Enrico
Ciocca Luigi
Civelli Emilio
Clavenna Gaetano
Colciago Vittore
Colombo Carlo
Colombo Carlo
Colombo Cesare
Colombo Gaetano
Colombo Luigi
Comizzoli Giacomo
Confalonieri Baldassare
Confalonieri Gaetano
Conti Alessandro

Conti Luigi
Cozzi Giuseppe
Cremonesi Giuseppe
Curioni Pietro
Curtarelli Andrea

Dassi Giovanni
De Andrea Antonio
De Andrea Giovanni
De Giorgi Odoardo
De Giosuè Carlo
Dini Pietro
Duchini Giovanni

Ebbuolti Giacomo
Elli Antonio
Erba Pietro
Ermolli Giuseppe
Ermolli Giuseppe

Faggetti Luigi
Fabbrica Francesco
Falozza Agostino
Fedeli Alessandro
Fedeli Giacomo
Ferrari Angelo
Ferrari Odoardo
Ferrario Ernesto
Ferrario Giovanni
Ferrario Luigi
Fontana Modesto
Fornonzini Angelo
Fortina Angelo
Fortina Felice
Fighetti Angelo
Fourquois Luigi
Francioli Gaetano
Frigerio Giovanni
Fronti Gerolamo

Gaddi Luigi
Gaja Pietro
Galbiati Achille
Galbiati Giuseppe
Galiani Filippo
Galiani Luigi
Galimberti Angelo
Galimberti Isidoro
Galimberti Giuseppe
Galli Angelo
Galli Pietro
Gambini Natale
Gareffi Francesco
Gattinoni Alessandro
Gatti Gaetano
Gavardi Pietro
Gavirati Gaetano
Germani Giovanni

Gerosa Michele
Ghezzi Camillo
Ghezzi Enrico
Giani Giovanni
Ghilardi Roberto
Gianotti Antonio
Gilberti Paolo
Gironi Carlo
Giudici Giovanni
Giudici Tomaso
Giuliani Ambrogio
Giussani Giacomo
Gottardi Francesco
Gramegna Ambrogio
Grandini Sebastiano
Grassi Vincenzo
Gritti Francesco
Gruzzi Cesare
Guerra Achille
Guscetti Carlo

Imperiali Carlo
Insoli Antonio

Jamoretti Luigi

Lanschedel Pietro
Lanzani Giuseppe
Lauro Camillo
Locatelli Luigi
Lodetti Leopoldo
Lonati Eugenio
Longhi Luigi
Lornia Francesco
Lova Angelo

Maderni Paolo
Maffioletti Francesco
Maggi Giuseppe
Maganza Francesco
Magnaghi Giovanni
Magni Francesco
Mandelli Carlo
Malugani Carlo
Manerini Ferdinando
Mantegazza Egidio
Manusardi Francesco
Marchina Felice
Marchini Achille
Marchesi Giuseppe
Marchetti Angelo
Mariani Giovanni
Marelli Carlo
Marelli Leopoldo
Martelli Giuseppe (padre)
Martelli Giuseppe (figlio)
Marzoli Antonio
Martinenghi Pietro

Matti Innocente
Marzago Antonio
Mazza Angelo
Mauri Ferdinando
Mauri Francesco
Mauri Antonio
Mazzazogni Giovanni B.
Mazzuchelli Pasquale
Meraviglia Giuseppe
Mercanti Giulio
Miglio Pietro
Minacca Giovanni
Meroni Paolo
Molla Antonio
Moretti Achille
Moretti Carlo
Mori Alessandro
Moro Giovanni
Motta Biagio

Negri Oscar
Nobili Vincenzo
Knoller Maurilio
Noseda Federico
Nicolay Giovanni
Nicora Carlo

Oggioni Giuseppe
Ottolini Paolo

Pagnoni Claudio
Paleari Ilario
Pallavicini Flavio
Panni Luigi
Panzeri Giuseppe
Paracca Gaetano
Parazzoli Pietro
Pasta Antonio
Pasta Gerolamo
Pasta Giovanni Battista
Pattuglia Giuseppe
Pellegata Antonio
Pellegrini Luigi
Perini Rodolfo
Peroli Luigi
Pessina Carlo
Pezzi Pietro
Pini Rinaldo
Picozzi Alessandro
Pirovano
Pirovano Pompeo
Player Federico
Player Gaetano
Porati Luigi
Porcelletti Filippo
Pozzoli Giulio
Pozzoli Pietro
Preda Pietro
Preti Vincenzo

Quadri Quintino

Rabozzi Giacomo
Radice Calisto
Rainoldi Nazaro
Ramazzi Giuseppe
Redaelli Giuseppe
Redaelli Guglielmo
Redaelli Noè
Regazzoni Costantino
Regiori Francesco
Regalioni Giovanni
Repossi Biagio
Reschini Filippo
Restelli Pietro
Restelli Pietro
Ripamonti Domenico
Ripamonti Luigi
Riva Luciano
Rognoni Antonio
Rolla Felice
Ronchetti Gaetano
Ronchi Giuseppe
Ronchi Giuseppe
Rossi Ambrogio
Rossi Francesco
Rosti Eugenio
Rovagnati Domenico
Rovelli Carlo

Rozza Giuseppe
Rusconi Giuseppe

Salvetti Carlo
Savardi Pietro
Savigliani Ercole
Scovazzo Lorenzo
Sereni Giuseppe
Sereni Serafino
Silvestri Achille
Siola Francesco
Simonetti Giuseppe
Sironi Gaetano
Solaro Angelo
Sommaruga Ezechiele
Sormani Alessandro
Stefanini Pietro
Stoppa Pietro
Strabelzi Gaetano
Strazza Gaetano
Strazza Giuseppe
Strazza Pietro
Stucchi Lorenzo

Tamburini Bernardo
Terenghi Enrico
Terzi Carlo
Tesini Giuseppe
Tettamanzi Antonio

Tettamanzi Carlo
Tettamanzi Gaetano
Tettamanzi Isaia
Tomayer Giuseppe
Tonetti Antonio
Trabattoni Angelo
Tronconi Angelo
Turconi Luigi

Uslenghi Enrico

Vaccari Achille
Vaghi Francesco
Vamorati Luigi
Varisco Giuseppe
Vassena Noè
Vastoni Pietro
Vecchi Carlo
Verga Martino
Vernazza Giuseppe
Vicario Francesco
Vigo Gaetano
Villa Carlo
Volonterio Antonio
Volpi Angelo
Volpi Carlo

Zanetti Andrea
Zannoni Paolo

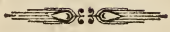

Illustrissimo Signor Cavaliere Avvocato

PIER AMBROGIO CURTI

SOCIO ONORARIO BENEFATTORE PERPETUO.

COLOMBO ANGELO
GIANUZZI GAETANO } *Soci Onorarj Benefattori.*
GERNIA GIOVANNI

Versamenti settimanali fatte dal Socio Signor

1860	1	2	3	4	5	Totale
Gennajo						
Febbrajo						
Marzo						
Aprile						
Maggio						
Giugno						
Luglio						
Agosto						
Settembre						
Ottobre						
Novembre						
Dicembre						
1861						
Gennajo						
Febbrajo						
Marzo						
Aprile						
Maggio						
Giugno						
Luglio						
Agosto						
Settembre						
Ottobre						
Novembre						
Dicembre						

Versamenti settimanali fatte dal Socio Signor

1862	1	2	3	4	5	Totale
Gennajo						
Febbrajo						
Marzo						
Aprile						
Maggio						
Giugno						
Luglio						
Agosto						
Settembre						
Ottobre						
Novembre						
Dicembre						
1863						
Gennajo						
Febbrajo						
Marzo						
Aprile						
Maggio						
Giugno						
Luglio						
Agosto						
Settembre						
Ottobre						
Novembre						
Dicembre						

Versamenti settimanali fatte dal Socio Signor

1864	1	2	3	4	5	Totale
Gennajo						
Febbrajo						
Marzo						
Aprile						
Maggio						
Giugno						
Luglio						
Agosto						
Settembre						
Ottobre						
Novembre						
Dicembre						
1865						
Gennajo						
Febbrajo						
Marzo						
Aprile						
Maggio						
Giugno						
Luglio						
Agosto						
Settembre						
Ottobre						
Novembre						
Dicembre						

Versamenti settimanali fatte dal Socio Signor

1866	1	2	3	4	5	Totale
Gennajo						
Febbrajo						
Marzo						
Aprile						
Maggio						
Giugno						
Luglio						
Agosto						
Settembre						
Ottobre						
Novembre						
Dicembre						
1867						
Gennajo						
Febbrajo						
Marzo						
Aprile						
Maggio						
Giugno						
Luglio						
Agosto						
Settembre						
Ottobre						
Novembre						
Dicembre						

3 0112 098530444